

**I Partners dello Studio**

Giorgio Violi

tel: 3386132605

[givioli@gmail.com](mailto:givioli@gmail.com)

Alberto Sant'Unione

tel: 3409125853

[santunionea@gmail.com](mailto:santunionea@gmail.com)

**Qualità   Sicurezza   Privacy   Ambiente   Risk Management**  
**Responsabilità Amministrativa 231   Etica   Consulenza e Audit per la Direzione**

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2015 per Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità, la Sicurezza negli ambienti di lavoro, la Privacy, l'Ambiente, l'Etica, per i Modelli Organizzativi e Consulenza per la Direzione

**2023 Luglio** ***Il nostro punto di vista su...*** Anno 16 – 1° sem



**Periodico di informazione  
per i CLIENTI dello STUDIO VIOLI**

**Indice delle NOTIZIE (N)**



- **N1) Sostenibilità:** Bilancio di sostenibilità - a cosa serve? Da quando è obbligatorio?

- **N2) Ambiente:** Nuovo Registro Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI)

- **N3) Privacy:** Trasferimento dati Ue-Usa, Parlamento europeo contrario all'adozione del Data Privacy Framework

- **N4) Privacy:** Fidelity card - il Garante privacy sanziona il Gruppo Benetton con una multa di 240mila euro per illecito trattamento di dati personali; Garante: stop al web scraping per formare elenchi telefonici - Sanzionato un sito per 60 mila euro; Garante privacy: illecite le email pubblicitarie senza consenso Inserire un link per disiscriversi non rende l'invio lecito

- **N5) Sicurezza:** Nuovo Regolamento Macchine UE/2023/1230

- **N6) Sicurezza:** Ora si lavora al caldo: prevenzione e azioni di protezione

**SENTENZE DI CASSAZIONE SUL LAVORO**


- Sul sito <http://www.dottrinalavoro.it/argomento/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c> sono presenti le ultime sentenze di Cassazione relative al lavoro



**AFORISMA DEL MESE**

*“fattori più importanti per avere successo sono la pazienza, un'attenzione ai risultati di lungo termine, un investimento importante nelle persone che lavorano con noi e un impegno costante per la qualità”*

*Anonimo*



E-mail: [info@studiovioli.com](mailto:info@studiovioli.com) SDI: [giorgiovioli@pec.it](mailto:giorgiovioli@pec.it)  
Web: [www.studiovioli.com](http://www.studiovioli.com) Fax: 059 682304

Studio Violi Srl - Via per Capanna Tassone, 1156 41021 Ospitale - Fanano (MO)  
P.I. e C.F. 02836380366 – REA 335410 CCIAA MO – Cap. Soc. € 10.000 I.V.

Scadenziario di Luglio 2023 sul sito del Sole 24 Ore <http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/scadenze.shtml>



“Controllo trimestrale delle catene”

## Notizie



### - N1) Sostenibilità: Bilancio di sostenibilità - a cosa serve? Da quando è obbligatorio?

**Il bilancio di sostenibilità è lo strumento fondamentale per la misurazione delle performance di un'organizzazione in ambito ESG (Environmental, Social, Governance – Ambiente, Sociale, Governo dell'azienda) e della loro comunicazione agli stakeholder.**

La richiesta crescente di trasparenza dal mercato e dai tanti stakeholder che lo popolano si traduce nel bisogno **da parte delle organizzazioni di misurare e di rendere conto delle proprie performance di sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale e del loro reale impatto sul territorio e sulla comunità.**

Uno degli strumenti per farlo è il bilancio (o report) di sostenibilità, **un documento che comunica in modo trasparente e obiettivo gli impegni e risultati di un'azienda in ambito Csr (Corporate Social Responsibility), siano essi positivi o negativi.**

La pubblicazione di un **bilancio di sostenibilità, così come espresso dalla direttiva 2014/95 dell'UE in materia di rendicontazione non finanziaria, a oggi è obbligatoria per le società madri di grandi dimensioni e enti di interesse pubblico come banche, società quotate in borsa, assicurazioni ecc..)** con più di 500 dipendenti, ma anche per gli enti operanti nel Terzo Settore. È volontaria, invece, per le piccole e medie imprese.

Questo quadro normativo è però destinato a cambiare: nel 2021 la Commissione Europea ha definito la Direttiva Reporting Societario di Sostenibilità (o Csrds, Corporate Sustainability Reporting Directive) **secondo la quale dal 2024 la redazione del bilancio di sostenibilità diventerà obbligatoria per tutte le aziende con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 40 milioni di euro e un totale attivo di almeno 20 milioni.**

Un allargamento considerevole della platea di riferimento, che coinvolgerà 50.000 società in Europa e circa 6.000 aziende italiane. **È da considerare inoltre l'effetto a cascata: tutte le imprese coinvolte dall'obbligo di rendicontazione dovranno includere nella propria reportistica anche le performance di sostenibilità dei propri fornitori, di qualunque dimensione essi siano: in quest'ottica, anche Pmi e micro-imprese per restare competitive dovranno quindi poter comprovare il proprio impegno per le tematiche Esg.**

Nel giro di qualche anno, dunque, redigere un report di sostenibilità in maniera appropriata dovrà diventare una pratica sempre più adottata nelle organizzazioni: queste possono avvalersi di modelli predefiniti e linee guida condivise che, se seguite, garantiscono l'accuratezza e la completezza di un report.

**Uno dei primi passi da compiere per la realizzazione di un bilancio di sostenibilità è l'analisi di materialità, necessaria a definire quali sono i temi rilevanti del mondo aziendale che "meritano" di essere rendicontati all'interno del report. Quelli che, ragionevolmente, riflettono gli impatti principali dell'organizzazione su ambiente, economia e società e che determinano quindi le decisioni degli stakeholder.**

Riguardando processi e strutture interne di un'organizzazione, uno dei rischi di quest'opera tutt'altro che banale è l'autoreferenzialità: **per questo motivo, onde garantire maggior rigore metodologico, è spesso prezioso il coinvolgimento di professionisti esterni e indipendenti dall'impresa.**

Dovendo raccontare, di fatto, le proprie performance in ambito ESG, il report di sostenibilità dovrebbe avere un taglio narrativo per essere il più possibile d'appeal per i lettori. **Deve avere rigore scientifico e precisione nel**

riportare i numeri e i dati, ma allo stesso tempo essere coinvolgente e non eccessivamente tecnico o formale, così da essere accessibile e comprensibile ai diversi stakeholder cui si rivolge.

**Schemi, tabelle e infografiche sono elementi utili ad “alleggerire” il report e a chiarire graficamente alcuni dati fondamentali descritti nel documento. In quest’ottica, è importante presentare i risultati conseguiti confrontandoli (anche visivamente, tramite apposite matrici) ai Sustainable Development Goals (Sdgs) dell’Agenda 2030, punto di riferimento universale per lo sviluppo sostenibile.**

Non ci sono invece indicazioni precise sulla lunghezza del report di sostenibilità: il numero di capitoli di un documento (relativi ad altrettanti temi di materialità considerati, come i fornitori, i processi produttivi, il welfare aziendale, le politiche occupazionali ecc..) dipende dalle dimensioni e dalla complessità organizzativa dell’azienda.

**Al di là del numero di pagine, comunque, quella della rendicontazione non finanziaria è un’attività complessa, lunga (mediamente occorrono almeno 3-4 mesi) e onerosa per l’azienda, che deve tra l’altro rispettare una certa periodicità - solitamente annuale - nella pubblicazione di un report.**

**Un simile sforzo organizzativo è però giustificato dal fatto che un bilancio di sostenibilità presenta nuove opportunità e diversi benefici per l’azienda: interni anzitutto, perché si riflettono in una migliore autoanalisi e gestione dei rischi e dei processi organizzativi, ma anche esterni, considerata la visibilità positiva che un buon report può generare per l’organizzazione e l’opera reputazionale su cui è necessario investire per avere un vantaggio competitivo in un mercato sensibile più che mai alla sostenibilità sotto ogni punto di vista.**

## **- N2) Ambiente: Nuovo Registro Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI)**

**Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59 è stato formalizzato il Regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti tramite registro elettronico nazionale (RENTRI).**

È entrato in vigore il 15 giugno scorso e l’iscrizione al sistema deve essere effettuata dai soggetti obbligati entro 60 gg con differenti decorrenze:

- a partire dal 15 dicembre 2024 per i gestori ed i produttori di rifiuti pericolosi e non, con più di 50 dipendenti;
- a partire dal 15 giugno 2025 per i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 10 dipendenti;
- a partire dal 15 dicembre 2025 per gli altri produttori di rifiuti pericolosi.

Sono soggetti all’iscrizione al RENTRI:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (tenuti alla compilazione del MUD).

## - N3) Privacy: Trasferimento dati Ue-Usa, Parlamento europeo contrario all'adozione del Data Privacy Framework

**Il 13 dicembre 2022 la Commissione europea ha emanato il progetto di decisione di adeguatezza basata sull'accordo denominato Data Privacy Framework, per promuovere il trasferimento di dati personali dall'Unione europea agli Stati Uniti.**

La Commissione ritiene che il nuovo quadro normativo consenta di superare i problemi sollevati dalla sentenza Schrems II, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva invalidato il Privacy Shield.

**Con la risoluzione dell'11 maggio 2023, il Parlamento europeo si è però dichiarato di parere contrario, affermando che il Data Privacy Framework costituisce un miglioramento rispetto al Privacy Shield, ma non sufficiente al fine di approvare una decisione di adeguatezza sul trasferimento di dati personali.**

A titolo di esempio, se un utente europeo rilasciava i propri dati personali per usufruire dei servizi di un social network statunitense, tale social network, seppure aderente al Privacy Shield, aveva l'obbligo di consentire all'intelligence l'accesso ai suddetti dati, senza necessità di un motivo specifico, come la commissione di un reato da parte dell'utente.

Il Parlamento europeo ha espresso parere negativo rispetto al progetto di decisione di adeguatezza del Data Privacy Framework, ritenendo che gli Stati Uniti non garantiscano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello richiesto dal diritto dell'UE. In particolare, relativamente all'EO 14086, col quale gli Stati Uniti hanno recepito nel proprio ordinamento il Data Privacy Framework, il Parlamento ha rilevato le seguenti criticità:

- l'EO 14086 fissa limiti alle attività statunitensi di intelligence, richiedendo che esse siano svolte secondo i principi di proporzionalità e necessità, ma le definizioni sostanziali di tali principi non sono in linea con quanto richiesto dal diritto dell'Unione;
- l'Executive Order definisce il perimetro entro il quale può essere svolta la raccolta di dati da parte dell'intelligence, elencando gli obiettivi legittimi che possono essere perseguiti nell'ambito di tale raccolta. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi legittimi può essere modificato e ampliato dal Presidente degli Stati Uniti senza alcun obbligo di rendere pubblici gli aggiornamenti, né di informare l'UE;
- non è necessaria un'autorizzazione preventiva indipendente per la raccolta generalizzata di dati da parte dell'intelligence;
- ai sensi dell'art. 702 del FISA, il governo statunitense continua a rivendicare il potere di sorvegliare qualsiasi persona non statunitense per ottenere informazioni di intelligence;
- riguardo al nuovo meccanismo di ricorso, le decisioni della Data Protection Review Court non sarebbero rese pubbliche né disponibili al denunciante, il quale sarebbe solo informato del fatto che il riesame non ha individuato alcuna violazione oppure del fatto che la Data Protection Review Court ha emesso una decisione che richiede un'azione adeguata; ciò significa che un cittadino europeo che avvia un procedimento non avrebbe alcuna possibilità di essere informato in merito all'esito sostanziale della causa;
- la Data Protection Review Court fa parte del potere esecutivo e non della magistratura;
- il Presidente degli Stati Uniti può annullare le decisioni della Data Protection Review Court, anche in segreto;
- il Presidente degli Stati Uniti può rimuovere i giudici della Data Protection Review Court durante il loro mandato;
- in definitiva, la Data Protection Review Court non soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità come richiesto dal diritto dell'Unione.

**Conclusione - Il Parlamento europeo ha infine sottolineato che la successione di meccanismi di trasferimento dei dati, abrogati dalla Corte di Giustizia europea, ha generato costi aggiuntivi per le aziende, e che vi è quindi**

**la necessità di garantire la certezza del diritto, per evitare una situazione in cui le imprese debbano adattarsi costantemente alle nuove soluzioni giuridiche, situazione particolarmente onerosa per le PMI.**

Il Parlamento ritiene che, qualora adottata, la decisione di adeguatezza del Data Privacy Framework potrebbe essere anch'essa annullata dalla Corte di Giustizia e, pertanto, invita la Commissione a non adottare tale decisione di adeguatezza ed a proseguire i negoziati con gli USA, al fine di creare un meccanismo di trasferimento dati adeguato al livello di protezione richiesto dal diritto dell'Unione.

**-N4) Privacy: Fidelity card - il Garante privacy sanziona il Gruppo Benetton con una multa di 240mila euro per illecito trattamento di dati personali; Garante: stop al web scraping per formare elenchi telefonici - Sanzionato un sito per 60 mila euro; Garante privacy: illecite le email pubblicitarie senza consenso Inserire un link per disiscriversi non rende l'invio lecito**

**Fidelity card - il Garante privacy sanziona il Gruppo Benetton con una multa di 240mila euro per illecito trattamento di dati personali**

Il Garante privacy ha sanzionato per 240mila euro il Gruppo Benetton per aver trattato illecitamente i dati personali di un numero rilevante di clienti ed ex clienti. Assenza di adeguate misure di sicurezza e conservazione senza limiti temporali di dati personali ai fini di marketing e di profilazione, le violazioni più gravi. I dati dei clienti venivano raccolti attraverso l'iscrizione al servizio e-commerce, al programma fedeltà e alla newsletter promozionale. A seguito dell'attività ispettiva dell'Autorità, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza L'Autorità ha rilevato che la società conservava i dati raccolti tramite le fidelity card - inclusi i prodotti acquistati dal 2015, i dettagli degli scontrini e i punti accumulati - anche degli ex clienti. Una mole di informazioni di grande utilità ed "appetibilità" per le attività di data enrichment e di profilazione, sempre più diffuse. Dalle verifiche effettuate è emerso, inoltre, che il database gestionale era accessibile da tutti gli addetti dei negozi del Gruppo, presenti in 7 paesi europei da qualunque dispositivo connesso alla rete internet (pc, smartphone, tablet), tramite un'unica password e un unico account. Considerato l'elevato numero degli interessati e la notevole durata delle violazioni, il Garante ha multato il Gruppo Benetton e ha ingiunto alla società di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla normativa privacy. In particolare, il Gruppo dovrà cancellare o anonimizzare i dati degli ex clienti risalenti a più di 10 anni (fatti salvi i contenziosi in atto) e predisporre adeguate soluzioni organizzative e misure di sicurezza volte ad assicurare la corretta conservazione dei dati dei clienti e degli ex clienti nel rispetto dei principi di finalità e minimizzazione del Regolamento europeo (Gdpr).

**Garante: stop al web scraping per formare elenchi telefonici - Sanzionato un sito per 60 mila euro**

Il Garante privacy ha vietato al titolare del sito web "www.trovanumeri.com" la costituzione e diffusione on line di un elenco telefonico formato "rastrellando" i dati tramite web scraping (ricerca automatizzata nel web) e gli ha ingiunto il pagamento di una sanzione di 60 mila euro. L'attuale quadro normativo non consente infatti la creazione di elenchi telefonici generici che non siano estratti dal DBU, il data base unico che contiene i numeri telefonici e i dati identificativi dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile. Numerosissime sono state in questi anni le richieste di intervento ricevute dal Garante relative alla pubblicazione non autorizzata di nominativi, indirizzi, numeri di telefono, anche di titolari di utenze riservate. Dagli accertamenti dell'Autorità è emerso che il titolare del sito non aveva un'idonea base normativa per trattare i dati, che sul sito mancavano le indicazioni per rivolgersi al titolare del trattamento come pure assente risultava la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati in caso di mancato funzionamento dell'apposito form. Anche nella breve informativa privacy pubblicata, non era indicato l'intestatario del sito, la cui identificazione ha richiesto lunghe indagini. Il Garante ha dichiarato dunque illecita la raccolta, la conservazione e la pubblicazione dei dati personali ed ha comminato una sanzione di 60 mila euro. La ditta individuale aveva già subito una sanzione nel 2022 per una violazione analoga. Nel definire l'ammontare dell'ammenda l'Autorità ha tenuto conto della gravità della violazione, dell'elevato numero di soggetti i cui dati sono stati pubblicati (circa 26 milioni di utenti), della durata della violazione e del carattere doloso della condotta dell'intestatario. Quale unico elemento attenuante, il Garante ha considerato le dimensioni economiche del titolare, che riveste la qualifica di piccolo imprenditore.

**Garante privacy: illecite le email pubblicitarie senza consenso Inserire un link per disiscriversi non rende l'invio lecito**

Un link per disiscriversi nelle email promozionali inviate senza consenso non rende lecito l'invio. Lo ha precisato il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10mila euro ad una società che aveva utilizzato questa modalità per le proprie campagne promozionali indirizzate a

numerosi destinatari. L'intervento dell'Autorità segue il reclamo di un utente che lamentava la ricezione di e-mail promozionali indesiderate, anche dopo essersi opposto a tali invii e non aver avuto alcun riscontro da parte della società. La società si è difesa dichiarando di aver estratto i nominativi da diversi elenchi pubblici e che l'invio delle e-mail era diretto, oltre che al reclamante, anche ad altri professionisti. I dati, poi, sarebbero stati trattati sulla base di un legittimo interesse. Il Garante ha ricordato che l'invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente o utente, essendo ammessa come unica deroga il rilascio dell'indirizzo e-mail da parte dell'interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi. Deroga che, nel caso in esame, non risulta applicabile, dato che le persone raggiunte dall'attività di marketing non avevano rilasciato il proprio indirizzo nell'ambito di un rapporto contrattuale pregresso non avendo alcuna conoscenza né del titolare né del trattamento. Dall'istruttoria è dunque emerso che nessuna e-mail poteva essere inviata al reclamante, così come agli altri destinatari, senza un idoneo consenso. Rispetto al link inserito in calce alla mail per disiscriversi, il Garante ha poi ricordato che non ha alcuna rilevanza poiché, prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, è lo stesso invio dell'e-mail ad essere illecito. Tenuto conto dell'ampia portata dei trattamenti e del fatto che l'azienda non ha mai dichiarato di aver interrotto la condotta limitandosi a cancellare i dati del reclamante, il Garante privacy ha imposto alla società il divieto di trattare per finalità promozionali tutti i dati inseriti nel data base oggetto di istruttoria per i quali non sia in grado di dimostrare l'acquisizione di un idoneo consenso. In conseguenza di tale divieto, ha poi ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei dati in questione, ad eccezione di quelli necessari ad adempiere ad un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

## - N5) Sicurezza: Nuovo Regolamento Macchine UE/2023/1230

**Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato il nuovo regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine che andrà a sostituire la direttiva macchine 2006/42/CE.**

La direttiva (atto legislativo dell'Unione europea che prevede un recepimento da parte degli Stati membri) viene quindi trasformata in un regolamento (atto legislativo dell'Unione europea direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri).

I vantaggi della trasformazione della direttiva in un regolamento includono un'attuazione più uniforme, nessun problema di recepimento e una maggiore certezza del diritto; la conversione della direttiva in regolamento permette quindi di ridurre i ritardi nel recepimento e le differenze di interpretazione tra gli Stati membri.

### Entrata in vigore del Regolamento Macchine 2023/1230 e data di applicazione

Il nuovo regolamento macchine è stato redatto in conformità con le indicazioni del nuovo quadro legislativo, quindi è coerente con altre direttive tipicamente applicabili alle macchine, quali la direttiva bassa tensione 2014/35/UE e la direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.

Il nuovo regolamento macchine verrà applicato a partire dal **14 gennaio 2027**, ovvero 42 mesi dopo la data di entrata in vigore, e in pari data verrà abrogata l'attuale direttiva 2006/42/CE.

### Principali novità del Regolamento Macchine 2023/1230: modifiche sostanziali alle macchine

La direttiva macchine si applica alle macchine nuove e non ha mai preso in considerazione gli interventi di modifica, regolamentati finora solamente dalle legislazioni nazionali, differenti tra una nazione e l'altra.

Il nuovo regolamento macchine si applica invece anche ai prodotti che hanno subito "modifiche sostanziali", ovvero modifiche:

- effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
- che non sono previste o pianificate dal fabbricante;



- che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l'adozione di:
  - ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o
  - misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.

In questo caso il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti.

## Operatori economici e Regolamento 2023/1230

Coerentemente con quanto stabilito dal nuovo quadro legislativo, nel nuovo regolamento macchine sono state **introdotte le figure dell'importatore e del distributore**.

L'importatore è il soggetto che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto proveniente da un paese terzo, mentre il distributore è un soggetto, diverso dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.

L'importatore deve assicurarsi che il fabbricante abbia portato a termine le appropriate procedure per la valutazione della conformità del prodotto e deve indicare sul prodotto il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica; di fatto, dunque, l'importatore è responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona.

Gli obblighi dei distributori sono decisamente minori e constano essenzialmente nella verifica che il prodotto sia correttamente identificato (compresi i riferimenti del fabbricante e dell'eventuale importatore) e accompagnato dalla documentazione necessaria e nella dovuta diligenza nel trasporto e conservazione del prodotto in modo da non comprometterne la conformità ai requisiti di sicurezza.

## Il Regolamento 2023/1230 introduce nuovi componenti di sicurezza

I componenti di sicurezza rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine e, come tali, devono essere marcati CE.

Nella definizione di "componente di sicurezza" del nuovo regolamento macchine sono stati introdotti anche i **componenti digitali, compreso il software**; per la prima volta il regolamento macchine si applica quindi anche ad un prodotto immateriale.

Il software che svolge funzioni di sicurezza immesso sul mercato separatamente dovrà quindi essere marcato CE ai sensi del regolamento macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l'uso.

## Cosa cambia per la documentazione e lingua delle macchine

La lingua delle informazioni e della documentazione (istruzioni per l'uso, dichiarazione di conformità UE, interfacce uomo/macchina, avvertenze) dovrà essere facilmente comprensibile agli utilizzatori e alle autorità di sorveglianza del mercato e dovrà essere definita da ogni Stato membro (questo approccio è comune ad altre direttive, ad esempio bassa tensione e compatibilità elettromagnetica).

La documentazione potrà essere fornita in **formato digitale**, ad esempio rendendola disponibile su un sito internet; quando le istruzioni vengono fornite in formato digitale, il fabbricante dovrà:



- indicare sulla macchina e sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere alle istruzioni digitali;
- presentare le istruzioni in un formato che consenta all'utente finale di stamparle e scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che possa accedervi in qualsiasi momento, in particolare durante un guasto della macchina; questo requisito si applica anche nel caso in cui il manuale di istruzioni è incorporato nel software della macchina;
- metterle a disposizione online durante il ciclo di vita previsto della macchina e per non meno di 10 anni dopo l'immissione sul mercato della macchina;
- fornirle gratuitamente in formato cartaceo entro un mese su richiesta dell'acquirente al momento dell'acquisto.

### **Intelligenza artificiale**

Il nuovo regolamento macchine si applica ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per gli aspetti che riguardano le possibili influenze sulla sicurezza delle macchine.

In particolare, la valutazione dei rischi dovrà tenere conto dell'evoluzione del comportamento delle macchine progettate per funzionare con diversi livelli di autonomia.

Anche la fase di apprendimento deve essere considerata, limitando il comportamento della macchina, mediante adeguati circuiti di sicurezza, in modo da non oltrepassare i limiti considerati nella valutazione dei rischi.

Infine, anche nei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine mobili sono state inserite parti specifiche per le macchine mobili autonome, ovvero senza guidatore; questi prodotti (chiamati AGV) sono sempre più diffusi e stanno soppiantando la movimentazione manuale di oggetti nei più disparati settori, dalle linee produttive, ai magazzini, agli ospedali.

### **Cybersicurezza**

La sicurezza informatica è un aspetto che non può più essere trascurato per le macchine: infatti oggi praticamente tutte le macchine sono connesse a reti dati che possono essere oggetto di attacchi da parte di malintenzionati; fatti di questo genere sono già accaduti e sono destinati ad aumentare in futuro.

Per questo motivo il nuovo regolamento macchine chiede che i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza siano progettati in modo da evitare che attacchi malevoli possano causare comportamenti pericolosi delle macchine.

È stato inoltre introdotto un nuovo requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute esplicitamente dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.

### **Collaborazione uomo-macchina**

I tradizionali metodi di protezione delle persone mediante segregazione delle zone pericolose non sono adatti quando gli uomini e le macchine devono condividere uno spazio di lavoro comune, come avviene nelle applicazioni con robot collaborativi (o cobot).

Il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute relativo ai rischi dovuti agli elementi mobili è stato quindi modificato per tenere conto delle nuove soluzioni da adottare per garantire la sicurezza delle persone in

applicazioni collaborative, tenendo in considerazione anche gli aspetti di stress psicologico che queste situazioni lavorative possono arrecare.

### **Nuova Dichiarazione di conformità UE prevista dal Regolamento 2023/1230**

La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita nel nuovo regolamento macchine da una dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo.

Quando ad un prodotto si applicano più atti dell'Unione europea deve essere redatta un'unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.

### **Prodotti ad alto rischio**

L'allegato IV della direttiva 2006/42/CE, contenente l'elenco dei prodotti considerati ad alto rischio, è diventato l'**allegato I** del nuovo regolamento macchine.

I prodotti compresi in questo allegato sono rimasti invariati e sono stati aggiunti i componenti di sicurezza con comportamento auto-evolutivo e le macchine che incorporano sistemi con comportamento auto-evolutivo.

Per sei categorie di prodotto non è prevista la possibilità per il fabbricante di applicare la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione e quindi, per questi prodotti, sarà sempre necessario l'intervento di un organismo notificato:

- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
- ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- ponti elevatori per veicoli;
- apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
- componenti di sicurezza con comportamento totalmente o parzialmente auto-evolutivo mediante approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
- macchine che incorporano sistemi con comportamento totalmente o parzialmente auto-evolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza e che non sono stati immessi sul mercato in modo indipendente, rispetto solamente a questi sistemi.

**- N6) Sicurezza: Ora si lavora al caldo: prevenzione e azioni di protezione**

**Le temperature sono ormai estive e hanno cominciato a superare i 30 °C. Come affrontare queste temperature nel mondo del lavoro? Gli effetti sulla salute, la prevenzione e la protezione**

Un lavoratore, soprattutto se impegnato in attività con elevato dispendio metabolico, è esposto ad uno stress termico che può portare a gravi danni per la salute e può esporlo maggiormente anche ad altri rischi, che sono in agguato quando si abbassa il livello di attenzione.

**Un recente studio svolto da Inail DIMEILA, CNR e ASL Roma 1, ha evidenziato come nel settore dell'edilizia nel periodo 2014-2019 ci sia una forte correlazione fra i casi di infortunio e condizioni climatiche con temperature elevate. Analogamente ci si può aspettare una stretta correlazione con gli infortuni occorsi ai lavoratori di altri settori come l'agricoltura, il turismo ecc.**

Sono ormai diffuse App per Smartphone che sono in grado di darci previsioni meteorologiche affidabili nel breve periodo (3-4 giorni) ma utilizzandole con maggiore attenzione o collegandosi direttamente ai rispettivi siti web è possibile acquisire ulteriori informazioni per prevenire danni alla salute.

**La temperatura dell'aria non è l'unico parametro da tenere sotto controllo.**

È importante considerare l'esposizione diretta al sole, come avviene nelle attività lavorative svolte all'aperto, ma indirettamente, un aumento delle temperature esterne, ha influenza anche sui luoghi di lavoro indoor soprattutto quando si svolgono attività con produzione di calore come nelle fonderie, nella produzione di ceramiche, e nella cottura industriale di alimenti. **Anche il parametro umidità è importantissimo perché valori elevati rendono più difficile la sudorazione e quindi la termoregolazione.**

Come già detto i siti metereologici segnalano, con messaggi di Alert, condizioni rischiose per la salute conseguenti alla combinazione di temperature elevate e altrettanto elevati valori di umidità nell'aria.

Tipicamente queste condizioni sfavorevoli si verificano nelle ore centrali della giornata e **pertanto il datore di lavoro potrebbe organizzare il lavoro dei giorni successivi modificando l'orario d'inizio delle attività per approfittare delle ore più fresche.**

Ulteriori approfondimenti possono essere fatti localmente utilizzando gli indici di valutazione dello stress termico suggeriti dalla normativa tecnica, tra i quali occorre segnalare il PHS (UNI EN ISO 7933 Predicted Heat Stress) che a partire dalla misura dei parametri ambientali e dalla stima dell'impegno metabolico permette di calcolare il tempo massimo di esposizione prima che il soggetto subisca un surriscaldamento degli organi interni o perda una significativa quantità di liquidi.

**Quando l'attività svolta lo consente possono essere attivate delle azioni di protezione per allontanare, ad esempio negli ambienti indoor, le masse d'aria calda con aspiratori o ventilatori. L'utilizzo di schermi pure può essere utile per evitare l'esposizione diretta ai raggi solari o l'effetto serra in presenza di coperture trasparenti.**

**Per le lavorazioni outdoor è molto utile utilizzare, quando possibile, protezioni quali teli, ombrelloni ecc.**

Nella scelta del vestiario è preferibile utilizzare tessuti naturali e larghi. Vanno fatte salve però le situazioni in cui è richiesto l'utilizzo di specifici DPI dei quali occorrerà tenere conto nella valutazione.

**Negli stessi siti metereologici è possibile acquisire informazioni sui livelli di radiazioni ultraviolette perché è riportato il valore dell'indice UV Index che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha standardizzato con una scala compresa fra 1 e 11+ e in cui valori superiori a 6 sono da considerarsi rischiosi per lo sviluppo di patologie, anche gravi, della pelle e degli occhi.**

A tal proposito è importante che i lavoratori adottino **le protezioni necessarie utilizzando filtri solari (creme), vestiario coprente anche su parti delicate come il collo, ed utilizzino occhiali dotati di filtri per UV.**

L'utilizzo di mezzi meccanici per la climatizzazione deve essere attentamente valutato. L'igiene è sicuramente un aspetto da non sottovalutare e tutte le parti a contatto con l'aria immessa nell'ambiente debbono essere sanificate seguendo tutte le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza degli eventuali prodotti chimici utilizzati. La temperatura deve esser scelta evitando valori troppo bassi che creano quindi grosse differenze con l'esterno. **Una differenza di 7 °C tra interno ed esterno è normalmente un valore sufficiente a garantire il comfort e ad evitare sbalzi di temperatura nelle zone di transizione. Nell'utilizzo dei climatizzatori (split), molto diffusi negli uffici, e in altre attività del terziario è bene ricordare che questi apparecchi raffreddano l'aria ma non provvedono a ricambiarla favorendo dopo poche ore condizioni poco confortevoli legate all'accumulo di bioeffluenti ed altri inquinanti indoor.**

Infine è necessario adeguare anche lo stile di vita alle mutate condizioni climatiche.

In particolare, **curando l'alimentazione, soprattutto durante le ore di lavoro, preferendo il consumo di frutta e verdura e limitando alle ore serali il consumo di cibi più grassi e salati che influisce sul bilancio idrico dell'organismo predisponendo a patologie legate al caldo.** L'idratazione è sicuramente importante anche se la velocità con cui l'organismo perde liquidi è maggiore di quella con cui riesce a reidratarsi assumendo bevande varie. È sempre da sconsigliare nelle ore più calde l'assunzione di bevande alcoliche.

***Voglia gradire i nostri più cordiali saluti***

***ing. Giorgio Violi   ing. Alberto Sant'Unione***

PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comunichiamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Studio Violi srl e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero essere di Suo interesse. In ottemperanza al Reg. 679/2016/UE, qualora non desiderasse più ricevere questo mensile dallo Studio Violi srl (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo via mail all'indirizzo [info@studiovioi.com](mailto:info@studiovioi.com). Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui al Reg. 679/2016/UE.

Credits: si ringraziano le società che hanno facilitato la stesura del presente con la fornitura di parte del materiale, in particolare garante privacy, punto sicuro, ats, ipsoa, il sole24ore, tuttoambiente, iae, quotidiano sicurezza.it, privacylawconsulting, la repubblica, italia oggi, epc, postilla, necsi. Può inoltre contare sulla ns disponibilità ad approfondire i temi qui trattati